

Deliberazione Giunta Regionale 03/07/2007, n. 2051

“Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex art. 105 D.P.R. 285/90. Revisione ed integrazione della D.G.R n. 1533 del 14 giugno 2002”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 64 del 20/07/2007]

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, recante il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, titolo IV, capo I, Tutela della Salute, ha trasferito alle regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi “in tema di salute umana e sanità veterinaria” (art. 114).

Successivamente, il D.P.C.M. 26.05.2000, alla lettera c) della tabella A) allegata al decreto, ha individuato tra le funzioni trasferite alle regioni, con decorrenza 1.01.2001, “le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria”, D.P.R. 285/90, prima di competenza statale.

Con la DGR 1533 del 14 giugno 2002 la Regione ha definito il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni indicando, fra l'altro, la documentazione ed i pareri che gli istanti devono produrre alla Regione. Al punto 2.2. dell'allegato alla DGR 1533/2002 è stato disciplinato il procedimento per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex articolo 105 del DPR 285/90.

Nel corso di questi anni è emersa l'esigenza di modificare il procedimento già disciplinato, per precisare meglio requisiti necessari ad evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario che possono conseguire dal processo di trasformazione del cadavere. Infatti, l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata consente di collocare la salma in luoghi diversi dal cimitero che non sono stati pensati come luoghi specifici per accogliere le salme e che, quindi, possono non avere le caratteristiche tecniche e igienico-sanitarie previste per i cimiteri.

Per l'elaborazione delle integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative relative alle autorizzazioni alle tumulazioni privilegiate è stata coinvolta, per gli aspetti igienico-sanitari e medico-legali, la Commissione Consultiva Regionale per le Autorizzazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nella seduta del 18 dicembre 2006, la Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica della disciplina della DGR 1533/2002 nella parte relativa alle tumulazioni privilegiate fuori dal cimitero (articolo 105 del DPR 285/90).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale in seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTI il Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24/1993 approvata con D.M. 24.06.1993.

VISTO l'articolo 114 del D. Lgs. 31.03.1998 n.112.

VISTO il D.P.C.M. 26.05.2000 che ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni “le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria”, D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

VISTO l'articolo 28 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 10.01.1997.

VISTA la DGR n. 1533 del 14 giugno 2002.]

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, contenente "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" che sostituisce il punto 2.2. dell'allegato alla DGR 1533 del 14 giugno 2002.

ALLEGATO A
(DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE
PRIVILEGIATA IN LOCALITÀ DIVERSE DAI CIMITERI)

Articolo 105 del DPR 285/90

La disposizione di cui all'articolo 105 prevede che possa essere autorizzata la tumulazione in località differenti dal cimitero, sempre che avvenga con l'osservanza delle norme stabilite e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

La domanda di tumulazione privilegiata potrà essere presentata solo se la persona è deceduta da almeno 5 anni, fatti salvi i casi in cui non si tratti di salma ma di resti ossei o ceneri.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti:

- Istanza dell'interessato, in carta legale, corredata dalla documentazione prescritta, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale ed inviata con lettera accompagnatoria alla Direzione Prevenzione (Dorsoduro 3493, 30123 Venezia);
- Istruttoria degli uffici regionali;
- Parere della competente Commissione Consultiva Regionale per quanto attiene agli aspetti tecnici ed igienico sanitari;
- Decreto autorizzativo del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, rilasciato in bollo;
- Comunicazione all'interessato.

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è di 120 giorni che decorre dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione Prevenzione. Qualora venissero richiesti l'integrazione della documentazione o chiarimenti, il termine di 120 giorni resta sospeso dal giorno dell'invio della richiesta di integrazione al giorno di ricevimento dei documenti o dei chiarimenti

La documentazione che deve essere allegata all'istanza, redatta in carta legale, è la seguente:

1. Certificati di morte e della causa di morte, rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria Locale (A. Ulss / Sindaco). Nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione – sempre a firma della suddetta autorità -nella quale siano specificati i motivi di detta impossibilità;
2. Parere del Sindaco del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta. Il parere si riferisce ai meriti del defunto e deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla e non deve limitarsi ad una semplice ed evasiva formula di "parere favorevole";
3. Parere motivato e dettagliato del Prefetto sul merito dell'istanza;
4. Nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (curia vescovile), con particolare riferimento all'art.1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia luogo di culto;
5. Biografia dell'estinto, corredata da ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie);
6. Nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;
7. Marca da bollo di valore vigente;
8. Documentazione relativa alla costruzione della tomba:

- A. Parere dell'A. Ulss competente sull'idoneità igienico – sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- B. Destinazione di piano regolatore della zona interessata, nonché permesso di costruire;
- C. Qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali, dovrà essere trasmesso anche il parere degli Enti Competenti (Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, Commissione di Salvaguardia per Venezia ecc.), diversamente va prodotta la certificazione che l'edificio non è soggetto a vincoli tra cui quelli del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Inoltre:

Se trattasi di loculo di normali dimensioni:

- D. 1) Planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;
- 2) Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (pianche e sezioni quotate); 3) Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni: lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm.70. Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali:

- E. Rilievo in scala 1:50 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia).

Indicazioni di carattere Generale:

- Il parere del sindaco dovrà essere circostanziato e motivato.
- Il nulla osta del vescovo riguarda il divieto previsto dall'articolo 1242 del codice di diritto canonico di seppellire cadaveri nelle chiese ad eccezione del Romano Pontefice oppure nelle proprie chiese i Cardinali o Vescovi diocesani anche emeriti.